

Decisione n. 18 del 21 marzo 2022

OGGETTO: – Richiesta di riesame ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 – sig.ra (*Omissis*). (202215231)

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO in particolare l’art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. 33/2013, che recita testualmente: *“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*;

VISTA la nota del 01.02.2022 acquisita in pari data al protocollo n. 207 ED con la Sig.ra (*Omissis*) ha presentato al Difensore Civico Regionale ricorso ai sensi dell’art. 5, comma 8 del D.Lgs. 33/2013 lamentando il mancato riscontro da parte dell’(*Omissis*) alla propria richiesta di accesso civico avanzata ai sensi del



Il Difensore Civico

comma 1 del medesimo articolo e volta ad acquisire la documentazione esplicitata nelle note di richiesta del 20 e 22.12.21;

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 247 del 08.02.22 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato (*Omissis*) ad esplicitare, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

CONSIDERATO che con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

PRESO ATTO che l'Amministrazione in argomento, con note prot. nn. 332 e 339 del 17.03.22, ha fornito alla ricorrente tutte le notizie e gli atti richiesti;

RITENUTO che, in considerazione dei punti che precedono, l'esame nel merito della richiesta non arrecherebbe alcun vantaggio all'istante, atteso che può



Il Difensore Civico

escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale,

Tutto ciò premesso

### **DECIDE**

- il ricorso avverso il denegato accesso civico volto ad ottenere la documentazione indicata in premessa è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed (*Omissis*).

**Il Difensore Civico Regionale**

*Avv. Giandonato Morra*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.